3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 giugno 2013** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2013, n. **9**.

Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 12 giugno 2012, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64). (13R00292). . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2013, n. **10**.

Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 «Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5) e alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale)». (13R00293). . . . . *Pag.* 3

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2013, n. **11**.

Modificazioni di leggi regionali concernenti il settore dei trasporti e del turismo. (13R00294). *Pag.* 5

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2013, n. **6**.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012). (13R00309). *Pag.* 7

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2013, n. **7**.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali). (13R00310) . . . . . *Pag.* 8

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2013, n. **8**.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.). (13R00311) . . . . . *Pag.* 9

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 2013, n. **6**.

Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale). (13R00289) *Pag.* 13

LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2013, n. **7**.

Norme in materia di discipline bionaturali. (13R00290) . . . . . *Pag.* 15

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2013, n. **074/Pres**.

Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto di malati, anziani e disabili previsto dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007). (13R00236) . . . . . *Pag.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2013, n. **075/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287. (13R00237) . . . . . *Pag.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2013, n. **076/Pres**.

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres. del 20 agosto 2007 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)». (13R00238) . . . . . *Pag.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2013, n. **081/Pres**.

Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'articolo 5, comma 111, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). (13R00251) . . . . . *Pag.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2013, n. **082/Pres**.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile). (13R00272) . . . . . *Pag.* 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2013, n. **9**.

Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 12 giugno 2012, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 18 del 30 aprile 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

1. L'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Revisore legale). — 1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del Comitato regionale per la gestione venatoria spetta a un revisore legale, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che dura in carica tre anni.».

Art. 2.

(Modificazione all'articolo 18 della legge regionale n. 64/1994)

1. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«6. La mancata custodia dei cani da caccia è sanzionata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 (Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14). In caso di fuga di tali animali durante l'esercizio venatorio, la sanzione è applicata se il proprietario o detentore del cane da caccia non ha provveduto a dare comunicazione della fuga dell'animale, entro ventiquatt'ore dalla stessa, al Comune di residenza o di abituale dimora, o al canile regionale, o ai servizi veterinari dell'Azienda USL o al Corpo forestale della Valle d'Aosta.».

Art. 3.

(Modificazione all'articolo 30 della legge regionale n. 64/1994)

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 64/1994, le locuzioni: «corvo (Corvus frugileus)», «storno (Sturnus vulgaris)» e «taccola (Corvus monedula)» sono soppresse.

Art. 4.

(Modificazioni all'articolo 33 della legge regionale n. 64/1994)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della regione deve essere in possesso del relativo tesserino regionale "Carnet de chasse", predisposto e rilasciato dal Comitato regionale per la gestione venatoria.».

2. Il comma 7-*bis* dell'articolo 33 della legge regionale n. 64/1994 è abrogato.

Art. 5.

*(Inserimento dell'articolo 33-*bis *alla legge regionale n. 64/1994)*

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale n. 64/1994 è inserito il seguente:

«Art. 33-*bis* (Commissione disciplinare). — 1. È istituita, presso il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Commissione disciplinare, con il compito di esprimere parere circa il divieto di rilascio del tesserino regionale. Tale Commissione è composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati tra i componenti del Comitato stesso.

2. La Commissione è convocata dal Presidente, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i suoi membri e le decisioni sono adottate a maggioranza. Svolge le funzioni di segretario un dipendente del Comitato regionale per la gestione venatoria.».

Art. 6.

*(Inserimento dell'articolo 33-*ter *alla legge regionale n. 64/1994)*

1. Dopo l'articolo 33-*bis* della legge regionale n. 64/1994, come introdotto dall'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 33-*ter* (Divieto di rilascio del tesserino regionale). — 1. Nei casi di condanna definitiva per le violazioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale per un periodo fino a cinque anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; in caso di oblazione o di applicazione della pena in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore ai tre anni.

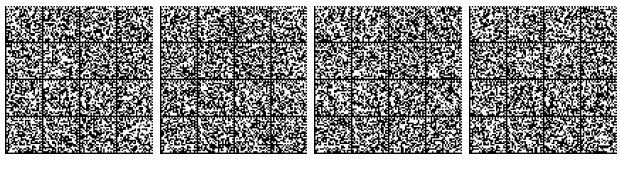

2. Alla definizione del procedimento amministrativo per le violazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, della legge n. 157/1992 e all'articolo 46, comma 1, lettera *i)*, della presente legge, il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale fino a tre anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; nel caso di pagamento in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore a due anni.

3. Alla definizione del procedimento amministrativo per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale fino a due anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; nel caso di pagamento in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore a un anno.

4. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio, con esclusione dei periodi di caccia in battuta al cinghiale e alla volpe.».

Art. 7.

(Modificazioni all'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994)

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000»; se il fatto è commesso all'interno di ambiti protetti: da lire 300.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 160 a euro 960; se il fatto è commesso all'interno di ambiti protetti, da euro 240 a euro 1.440».

2. Alle lettere *b)*, *g)*, *n)* e *r)* del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 50.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 40 a euro 240».

3. Alle lettere *c)*, *e)* ed *o)* del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2.400».

4. Alle lettere *d)*, *q)* e *s)* del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 100.000 a lire 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 80 a euro 480».

5. Alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «lire 150.000 per ciascun capo allevato, nonché il sequestro e la confisca dei capi allevati; per le altre violazioni di cui all'art. 24: da lire 150.000 a lire 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento» sono sostituite dalle seguenti: «euro 120 per ciascun capo allevato, nonché il sequestro e la confisca dei capi allevati; per le altre violazioni di cui all'art. 24: da euro 120 a euro 720 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento».

6. Alle lettere *h)*, *i)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 400.000 a lire 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 320 a euro 1.920».

7. Alle lettere *l)* e *p)* del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 160 a euro 960».

8. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 100.000 a lire 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 80 a euro 480».

9. Alla lettera *a)* del comma 4-*bis* dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 2.500.000 a lire 15.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2000 a euro 12.000».

10. Alle lettere *b)* ed *e)* del comma 4-*bis* dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 1.250.000 a lire 7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 6.000».

11. Alla lettera *c)* del comma 4-*bis* dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2.400».

12. Alle lettere *d)* e *f)* del comma 4-*bis* dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «da lire 250.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 1.200».

Art. 8.

(Modificazione all'articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria)), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il numero di cacciatori già iscritti risulti tale da compromettere la gestione delle specie cacciabili compatibile con le dinamiche demografiche finalizzate all'aumento della selvaggina o non permetta di assicurare una quota pro-capite media di animali prelevabili assegnati omogenea in tutte le circoscrizioni venatorie, il Comitato regionale per la gestione venatoria, nelle more di approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio, può assegnare d'ufficio tutti o parte dei cacciatori in sovrannumero alle altre sezioni comunali, secondo criteri stabiliti dal Comitato medesimo e approvati dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

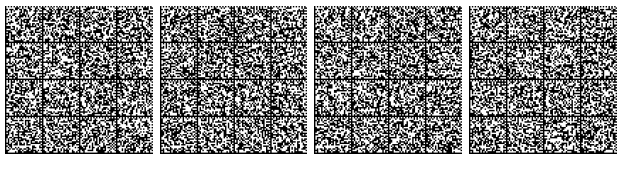

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 12 aprile 2013

ROLLANDIN

(*Omissis*).

13R00292

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2013, n. **10**.

Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 «Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5) e alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale)».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 30 aprile 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 1 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, alla gestione degli interventi di cui alla presente legge provvede la Regione, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale)».

Art. 2.

Modificazione all'art. 2 della legge regionale n. 16/2005

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2005 è sostituto dal seguente: «3. La presente legge non si applica ai partiti e ai movimenti politici, alle associazioni sindacali e dei datori di lavoro, alle associazioni professionali e di categoria, alle cooperative sociali, ai circoli privati e alle associazioni, comunque denominate, che hanno come finalità esclusiva la tutela degli interessi economici degli associati, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 3 della legge regionale n. 16/2005

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2005, dopo le parole: «aderenti alle organizzazioni» sono aggiunte le seguenti: «di volontariato».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2005, dopo le parole: «aderente alle organizzazioni» sono aggiunte le seguenti: «di volontariato».

3. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2005, dopo le parole: «l'attività da esse svolta» sono aggiunte le seguenti: «, anche ricorrendo, nel caso di associazioni di promozione sociale, ai propri associati».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 5 della legge regionale n. 16/2005

1. Alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2005, prima delle parole: «proventi delle cessioni di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «per le associazioni di promozione sociale,».

2. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2005, come modificata dal comma 1, è inserita la seguente: «*f-bis*) per le organizzazioni di volontariato, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;».

Art. 5.

Modificazione all'art. 6 della legge regionale n. 16/2005

1. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2005 è sostituito dal seguente: «6. L'elenco delle organizzazioni iscritte nel registro è annualmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione».

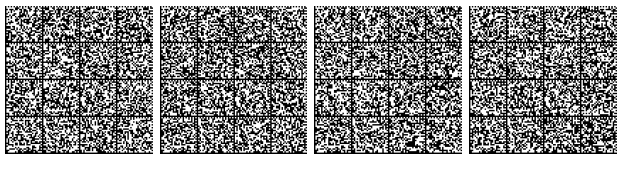

Art. 6.

Modificazione all'art. 7 della legge regionale n. 16/2005

1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2005, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le organizzazioni neo iscritte al registro, la struttura competente provvede ad effettuare le predette verifiche entro la scadenza del primo anno di iscrizione».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 8-bis

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 16/2005 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. *(Contributi per la raccolta e la distribuzione di beni diretta al sostegno delle situazioni di povertà)*. — 1. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può concedere contributi alle organizzazioni iscritte nel registro che:

a) abbiano tra le proprie finalità statutarie la raccolta e la distribuzione di beni a sostegno delle situazioni di povertà;

b) collaborino, sulla base di appositi accordi, con il servizio sociale professionale regionale per la distribuzione dei beni raccolti a nuclei familiari in situazione di bisogno in carico allo stesso.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi, gli strumenti di valutazione degli interventi e lo schema-tipo degli accordi di cui al comma 1, lettera *b)*, sono predeterminati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali».

Art. 8.

Modificazioni all'art. 9 della legge regionale n. 16/2005

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16/2005, le parole: «La Consulta dura in carica tre anni.» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 16/2005 è sostituito dal seguente: «2. Alla Consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del suo presidente o su richiesta del Comitato tecnico di cui all'art. 10, partecipano le organizzazioni iscritte nel registro e quelle aventi sede legale nel territorio regionale non iscritte nel registro. Hanno diritto di voto i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro, o loro delegati. La Consulta può essere integrata, su proposta del suo presidente, da rappresentanti degli enti locali riguardo a tematiche di interesse comune».

Art. 9.

Modificazioni all'art. 10 della legge regionale n. 16/2005

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2005 è sostituito dal seguente: «1. È istituito il Comitato tecnico composto da:

a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il presidente del comitato di gestione del fondo di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, o suo delegato;

c) il presidente del centro di servizio per il volontariato di cui all'art. 12, o suo delegato;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e uno delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro».

2. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2005 è sostituita dalla seguente: «*b)* deliberare sulle richieste di iscrizione o cancellazione dal registro;».

3. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2005 sono aggiunte le seguenti:

«*b-bis*) assicurare adeguato supporto informativo e consultivo agli organismi regionali e agli enti locali per la corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di volontariato;

b-ter) espletare funzioni di monitoraggio e verifica delle attività delle organizzazioni iscritte al registro, per garantirne la coerenza con le finalità della presente legge e con i principi dichiarati nell'atto costitutivo e nello statuto;

b-quater) decidere in merito all'attivazione di azioni ispettive o sanzionatorie nei confronti delle organizzazioni iscritte al registro in caso di gravi irregolarità emerse a seguito delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 7, commi 3 e 5».

4. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2005, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In occasione delle riunioni della Consulta, il Comitato tecnico relaziona sull'attività svolta».

Art. 10.

Modificazione all'art. 12 della legge regionale n. 16/2005

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2005 è sostituito dal seguente: «2. Il Comitato di gestione del fondo, istituito con le modalità di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, provvede, ogni quinquennio, ad individuare e a rendere pubblici i criteri per la gestione del centro di servizio per il volontariato della Valle d'Aosta, unico per l'intero territorio regionale. Nell'anno antecedente la scadenza del quinquennio, il Comitato di gestione del fondo raccoglie, dandone adeguata pubblicità, le eventuali manifestazioni di interesse da parte delle organizzazioni di volontariato per la gestione del centro di servizio. L'emanazione del bando è subordinata alla presentazione di più manifestazioni di interesse; in difetto, la gestione è riaffidata alle organizzazioni di volontariato in essere alla scadenza del quinquennio».

Art. 11.

Modificazione all'art. 13 della legge regionale n. 16/2005

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2005, le parole: «annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio».

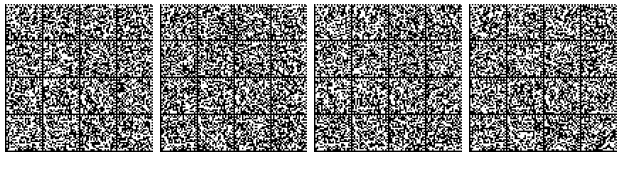

Art. 12.

Disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 16/2005, come modificato dall'art. 6 della presente legge, si applica alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 16/2005 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Differimento del periodo di sperimentazione di cui alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale), è sostituito dal seguente: «1. Gli interventi regionali per l'accesso al credito sociale di cui alla presente legge sono promossi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013».

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente in euro 283.592,30 e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo per pari importo delle disponibilità presenti sui fondi costituiti ai sensi della legge regionale n. 52/2009 giacenti presso Finaosta S.p.A.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 8-*bis* della legge regionale n. 16/2005, come inserito dall'art. 7 della presente legge, è determinato in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui all'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), iscritto nell'area omogenea 1.4.2. (Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione) — UPB 1.4.2.11. — Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per le annualità 2014 e seguenti il finanziamento può essere rideterminato ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

3. Per gli interventi di cui all'art. 8-*bis* della legge regionale n. 16/2005, come inserito dall'art. 7, è possibile provvedere anche mediante l'utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato per le politiche sociali iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.8.1.11. (Altri interventi per assistenza sociale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 aprile 2013.

ROLLANDIN

(*Omissis*).

13R00293

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2013, n. **11**.

Modificazioni di leggi regionali concernenti il settore dei trasporti e del turismo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 30 aprile 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DEGLI IMPIANTI FUNIVIARI

Art. 1.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9

1. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di *sci)*, le parole: "in triplice copia" sono sostituite dalle seguenti: "progettuale, in copia cartacea e su supporto informatico, secondo la modulistica predefinita dal servizio medesimo".

2. Al comma 1 dell'art. 5 della l.r. 9/1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le mappe georeferenziate delle piste sono inoltre pubblicate sul geoportale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.".

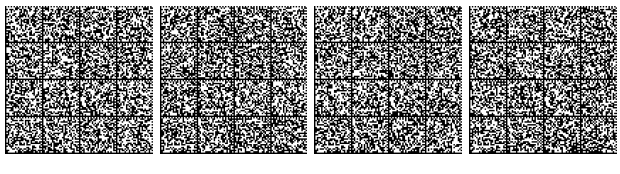

Art. 2.

Modificazione alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'art. 9 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Per i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore delle piste nell'anno 1999, partecipando al percorso di quaranta ore, la stessa si intende conseguita anche relativamente alla figura di pisteur-secouriste, qualora gli interessati abbiano regolarmente frequentato i corsi di aggiornamento professionale previsti dalla normativa regionale vigente. In tali casi, la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche provvede d'ufficio all'iscrizione nell'elenco regionale dei pisteurs-secouristes.".

Art. 3.

Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli ascensori verticali".

Art. 4.

Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1

1. L'art. 2-*bis* della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica e di revisione generale degli impianti a fune), è abrogato.

Capo II

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA E NON DI LINEA

Art. 5.

Modificazione all'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'art. 17" sono soppresse.

Art. 6.

Modificazioni all'art. 3 della l.r. 42/1994

1. Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 42/1994 è sostituito dal seguente:

"1 . La Giunta regionale, previa istruttoria della struttura regionale competente in materia di trasporti, di seguito denominata struttura competente, e sentite le organizzazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con propria deliberazione, le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale e il numero massimo di licenze e autorizzazioni che possono essere rilasciate in ogni area. Tale deliberazione è adottata tenuto conto del numero di licenze e autorizzazioni già rilasciate, oltre che del numero di abitanti, dell'estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell'intensità di movimenti per esigenze turistiche, di cura, di soggiorno e di lavoro e di altri fattori caratterizzanti l'area territoriale. Nel numero massimo di licenze e autorizzazioni che in ogni area possono essere rilasciate non sono ricompresi i servizi pubblici non di linea effettuati con veicoli a trazione animale, le cui licenze e autorizzazioni possono essere rilasciate dai Comuni interessati.".

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 42/1994 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le licenze e le autorizzazioni per i servizi per i disabili aggiudicati da un ente pubblico con procedura concorsuale non sono assoggettate al limite massimo definito ai sensi del comma 1.".

Art. 7.

Modificazione all'art. 15 della 1.r. 42/1994

1. Il comma l dell'art. 15 della 1.r. 42/1994 è sostituito dal seguente:

"l. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono svolti in modo da assicurare la necessaria assistenza per l'accesso dei soggetti portatori di handicap alle autovetture.".

Art. 8.

Abrogazioni

1. Gli articoli 4 e 17 della 1.r. 42/1994 sono abrogati.

Art. 9.

Modificazione all'art. 25 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

l . Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a rilasciare i nulla osta relativi all'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare".

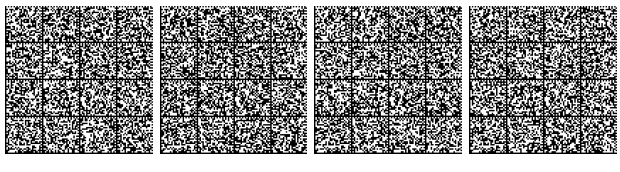

Capo III

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE

Art. 10.

Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 7

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni in materia di motorizzazione civile, di sicurezza stradale e di mobilità), è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale già in possesso della tessera di polizia stradale rilasciata dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in conformità all'art. 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è rilasciata apposita tessera sostitutiva al fine di garantire la continuità dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).".

2. Dopo il comma l-*bis* dell'art. 9 della 1.r. 7/2010, aggiunto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Salvo quanto disposto dal comma 1-*bis*, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di rilascio delle tessere di polizia stradale per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, del d.lgs. 285/1992.".

Capo IV

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 11.

Modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1 (Disposizioni in materia turistica ed urbanistica. Modificazioni di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

"1. Le tabelle A e B e il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, allegati alla l.r. 33/1984, continuano a trovare applicazione nei casi e con le limitazioni temporali stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, della l.r. 33/1984, come sostituito dall'art. 1, comma 2.".

2. Il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 1/2011 è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 aprile 2013

ROLLANDIN

(*Omissis*).

13R00294

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2013, n. **6**.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 2 del 20 marzo 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012).

1. Alla fine del comma 5 bis dell'art. 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'art. 1, definite a seguito della rendicontazione presentata da FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi del comma 5.».

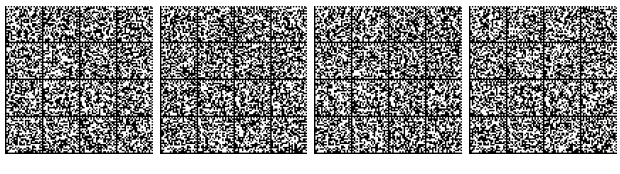

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 bis della l.r. 1/2010

1. Nella rubrica dell'art. 2 bis della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «novembre» è soppressa.

2. Al comma 1 dell'art. 2 bis della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «mese di novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2012. Gli interventi di cui al presente comma trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità residue del Fondo di cui all'art. 1, definite a seguito della rendicontazione presentata da FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per un importo pari ad euro 1.500.000,00».

3. Al comma 5 dell'art. 2 bis della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dell'attività di FI.L.S.E. S.p.A. e delle Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione, la FI.L.S.E. S.p.A. e le Camere di Commercio per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «della convenzione di cui all'art. 2, comma 5».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 marzo 2013

BURLANDO

13R00309

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2013, n. **7**.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 18 marzo 2013)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla rubrica del titolo II della legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali)

1. Nella rubrica del titolo II della l.r. 3/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «incentivi» è sostituita dalle seguenti: «benefici economici».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 3/2008

1. L'art. 3 della l.r. 3/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Ambito e modalità di intervento)*. — 1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza della rete distributiva, sono attribuiti alle piccole imprese commerciali benefici economici per interventi diretti alla qualificazione, alla specializzazione, alla trasformazione delle loro attività.

2. Il sostegno economico riguarda l'acquisto di beni strumentali funzionali all'esercizio dell'impresa e gli investimenti concernenti le strutture edilizie delle unità locali dove l'impresa opera.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 3/2008

1. L'art. 4 della l.r. 3/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Benefici economici e modalità di concessione)*. — 1. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, determina:

a) la tipologia e l'entità delle agevolazioni, con le eventuali elevazioni in relazione a specifici ambiti territoriali, attività, condizioni soggettive dell'imprenditore nonché alla qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale;

b) i criteri, le modalità, i limiti ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei benefici economici;

c) i limiti dell'investimento complessivo e del corrispondente finanziamento ammissibili alle agevolazioni.

2. La Giunta regionale, nell'ambito della stessa misura agevolativa, può prevedere, a sostegno delle piccole imprese commerciali, diverse tipologie di benefici economici, stabilendo anche l'eventuale possibilità di scelta tra i medesimi.

3. Se l'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi esso è in forma attualizzata e le relative operazioni di finanziamento sono effettuate da Istituti di credito alle condizioni previste dalle convenzioni tipo definite dalla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E.) S.p.A..

4. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regime "de minimis" fissato dalla vigente normativa comunitaria.».

Art. 4.

Modifica all'art. 5 della l.r. 3/2008

Al comma 2 dell'art. 5 della l.r. 3/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle agevolazioni».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 marzo 2013

BURLANDO

(Omissis).

13R00310

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2013, n. **8**.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 27 marzo 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 73 dello Statuto regionale è istituito, presso il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Liguria.

Art. 2.

Natura e funzioni

1. Il Co.Re.Com. è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

2. Ai sensi dell'art. 73 dello Statuto regionale, il Co.Re.Com. è autorità indipendente di garanzia con funzioni di consulenza e di gestione nei confronti della Regione, secondo le disposizioni della presente legge.

3. Il Co.Re.Com., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3.

Composizione e durata in carica

1. Il Co.Re.Com. è composto dal Presidente e da altri due componenti scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza anche nel settore delle comunicazioni, che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico istituzionale sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni.

2. Il Presidente del Co.Re.Com. è individuato dal Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, d'intesa col Presidente della Giunta regionale.

3. I tre componenti sono eletti dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

4. I componenti del Co.Re.Com., tra cui il presidente, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili limitatamente ad un solo mandato.

5. In caso di morte, di dimissioni, di decadenza o di impedimento permanente di uno dei componenti del Co.Re.Com., il Consiglio regionale - Assemblea legislativa procede all'elezione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza del Co.Re.Com.

6. Nel caso in cui il Co.Re.Com. si riduca a meno di due componenti, si procede al rinnovo integrale dello stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Co.Re.Com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di un membro, si procede entro sessanta giorni dalla presa d'atto delle dimissioni da parte del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa o dal verificarsi dell'evento, in caso di morte o impedimento permanente. In caso di decadenza del componente, si procede contestualmente all'adozione da parte del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della deliberazione relativa alla decadenza medesima.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale in materia di nomine.

Art. 4.

Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente e di componente del Co.Re.Com. sono incompatibili con le seguenti situazioni:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

b) componente del Governo nazionale;

c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;

d) Sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;

e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera *g)*;

i) dipendente regionale.

2. Ciascun componente del Co.Re.Com. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Co.Re.Com. ed al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5.

Decadenza

1. Il Presidente e gli altri componenti del Co.Re.Com. decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com. che è tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, entro sette giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi, secondo le procedure di cui all'art. 3.

Art. 6.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti del Co.Re.Com. sono presentate, tramite il Presidente dello stesso, al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa. Le dimissioni del Presidente del Co.Re.Com. sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa che ne prende atto e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.

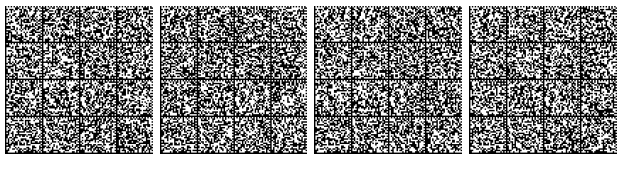

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7.

Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Co.Re.Com. e la nomina del suo Presidente, il relativo insediamento, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Co.Re. Com. stesso.

Art. 8.

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Co.Re.Com.:

a) rappresenta il Co.Re.Com. e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Co.Re.Com., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente più anziano.

Art. 9.

Regolamento interno

1. Il Co.Re.Com. adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

a) l'organizzazione ed il funzionamento del Co.Re. Com., compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Co.Re.Com. approva, altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un «codice etico» volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e degli eventuali consulenti.

Art. 10.

Indennità di funzione, rimborsi spese e missioni

1. Al Presidente ed agli altri componenti del Co.Re. Com. è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari, rispettivamente, al 22,5 per cento e al 18 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Può essere riconosciuto al Presidente, secondo modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali anche nelle giornate in cui questi si rechi nel luogo delle riunioni per le necessarie attività preparatorie delle sedute ufficiali.

3. Ai componenti che, su incarico del Co.Re.Com. e autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, si rechino in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.

4. I componenti del Co.Re.Com., nell'esercizio delle funzioni istituzionali, sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate.

Art. 11.

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Co.Re.Com. dispone della struttura di supporto di cui all'art. 16. Per l'esercizio delle funzioni delegate si avvale, inoltre, dell'Ispettorato del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'autorità, il Co.Re.Com. può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'autorità.

Art. 12.

Funzioni proprie

1. Il Co.Re.Com. esercita come funzioni proprie quelle conferitegli dalla normativa nazionale e regionale e da provvedimenti dell'autorità ed in particolare:

a) vigila, nel periodo elettorale, sull'applicazione della normativa in materia di parità di accesso e svolge gli adempimenti previsti dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) svolge le attività istruttorie necessarie con predisposizione della graduatoria per l'attribuzione e l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali che il Ministero competente assegna annualmente ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) svolge attività di indagine, studio e ricerca in materia di informazione e comunicazione in ambito regionale;

d) formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, o esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie.

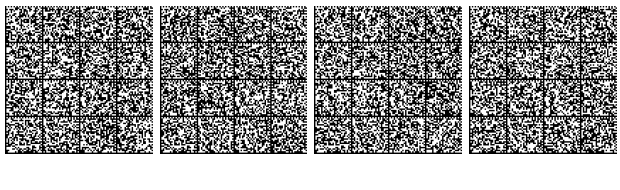

Art. 13.

Funzioni delegate

1. Il Co.Re.Com. esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'autorità ai sensi della legge n. 249/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento adottato dall'autorità stessa in applicazione della sopracitata normativa.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.Re.Com. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'autorità, dal Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e dal Presidente del Co.Re.Com., nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse economiche e strumentali assegnate per il loro esercizio.

4. Le risorse assegnate e trasferite dall'autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com.» inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale - Assemblea legislativa. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Co.Re.Com.

5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Co.Re.Com. nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Co.Re.Com. e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione e per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa.

Art. 14.

Programmazione delle attività del Co.Re.Com.

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione delle connesse spese, è presentata anche all'autorità.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Co.Re.Com., esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale - Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Co.Re.Com.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa e all'autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale - Assemblea legislativa.

4. Il Co.Re.Com., d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera *a)*.

Art. 15.

Adempimenti a carico dei comuni

1. I comuni trasmettono al Co.Re.Com., entro trenta giorni dall'adozione, i provvedimenti concernenti:

a) le postazioni emittenti radiotelevisive;

b) gli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.

Art. 16.

Dotazione organica

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, d'intesa con l'autorità, individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Co.Re.Com. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Co.Re.Com. ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza e il Presidente del Co.Re.Com., dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del consiglio.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'autorità ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell'art. 1, comma 14, della legge n. 249/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Co.Re.Com. può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

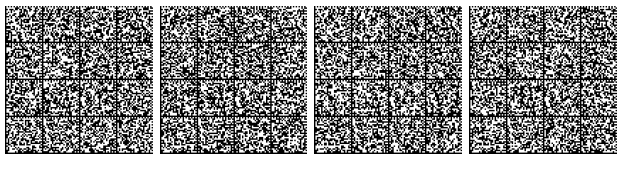

Art. 17.

Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Co.Re.Com. ha autonomia decisionale e operativa. Al fine dell'effettuazione delle spese deliberate, il Co.Re.Com. trasmette, attraverso il dirigente della struttura funzionalmente dipendente, le conseguenti richieste ai competenti uffici del Consiglio regionale - Assemblea legislativa affinché provvedano con le ordinarie procedure. Le conseguenti funzioni amministrativo-contabili sono esercitate dalle competenti strutture del Consiglio regionale - Assemblea legislativa.

2. Il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Co.Re.Com., o un suo delegato, può altresì assumere, su proposta del Co.Re.Com. medesimo e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme del regolamento di contabilità del Consiglio regionale - Assemblea legislativa.

3. Le spese di cui al comma 1 sono imputate ad apposito capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa relativo all'esecuzione del programma annuale di attività del Co.Re.Com.

Art. 18.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il Co.Re.Com. viene eletto entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'insediamento del nuovo Co.Re.Com. le funzioni continuano a essere esercitate dall'organismo attualmente in carica.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

Art. 20.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)»;

b) legge regionale 13 agosto 2007, n. 26 «Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 - Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)»;

c) legge regionale 12 novembre 2007, n. 35 «Riduzione del numero di componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) e ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)"»;

d) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

e) l'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010).

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 25 marzo 2013

BURLANDO

13R00311

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 2013, n. **6**.

Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 23 aprile 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale).

1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2008 le parole: «manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «manifestata all'ufficio competente del comune di decesso anche via fax o con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 5 della legge provinciale n. 7 del 2008

1. Nel comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 7 del 2008 dopo le parole: «nella manifestazione di volontà scritta del defunto» sono inserite le seguenti: «o da persona da loro delegata».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale n. 7 del 2008

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituito dal seguente:

«1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai familiari o conviventi individuati nella manifestazione di volontà scritta da parte del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono affidate su richiesta da parte degli aventi titolo a un familiare o convivente per essere custodite nella propria abitazione».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario per qualsiasi motivo rinuncia all'affidamento dell'urna contenente le ceneri esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, per la dispersione, nel cinerario comune previsto dall'art. 9, se entro sei mesi dalla predetta rinuncia nessuno degli aventi titolo richieda la consegna dell'urna per un nuovo affidamento. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro. In caso di decesso dell'affidatario l'urna contenente le ceneri va consegnata a cura degli eredi all'ufficio comunale competente per la conservazione in un cimitero o per la dispersione nel cinerario comune o per un nuovo affidamento ad altro soggetto avente titolo».

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 10 della legge provinciale n. 7 del 2008

1. La rubrica dell'art. 10 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituita dalla seguente: «Loculi, cellette cinerarie e ossarie».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per favorire il processo spontaneo di mineralizzazione dei cadaveri tumulati, i loculi di nuova costruzione e l'adattamento di loculi esistenti devono essere realizzati con sistemi di aerazione naturale. Con regolamento sono definiti i requisiti tecnico-costruttivi dei loculi».

Art. 5.

Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale n. 7 del 2008

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Dopo la realizzazione del primo impianto di cremazione previsto nel Comune di Trento, che costituisce la dotazione minima indispensabile a livello provinciale, l'eventuale realizzazione di altri impianti da parte dei comuni è subordinata a specifica autorizzazione da parte della Giunta provinciale sulla scorta di appositi studi da parte dei comuni proponenti, che tengano conto della popolazione residente, dell'indice di modalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, tendenti a dimostrare la sostenibilità economica del nuovo impianto».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale n. 7 del 2008

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale n. 7 del 2008 sono inserite le seguenti parole: «Un'informativa qualificata è effettuata con riferimento alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o di conservazione delle stesse».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 14.1 nella legge provinciale n. 7 del 2008

1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

«Art. 141 *(Informazioni sull'attuazione della legge)*. — 1. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, la Giunta provinciale con il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione per valutare il fenomeno della cremazione, in particolare rilevando la percentuale di cremazioni effettuate sul totale dei defunti e le tipologie di sepolture prescelte.

2. Al fine di raccogliere elementi utili ai comuni per una corretta programmazione e gestione cimiteriale, la Provincia mediante la struttura competente in materia di statistica promuove una rilevazione periodica volta a monitorare il fenomeno della cremazione; sentito il Consiglio delle autonomie locali sono definiti gli oggetti della rilevazione statistica.

3. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 15.10.110 (Assegnazioni al servizio statistica per il funzionamento) per i fini della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento)».

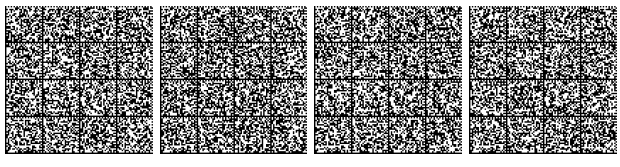

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 aprile 2013

Il vicepresidente della provincia f.f.: PACHER

13R00289

LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2013, n. **7**.

Norme in materia di discipline bionaturali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 23 aprile 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi.

Art. 2.

Discipline bionaturali

1. Ai fini di questa legge per discipline bionaturali s'intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta provinciale che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità della vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Art. 3.

Elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali

1. È istituito presso la Provincia l'elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, organizzato per aree omogenee di disciplina.

2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta provinciale su proposta del tavolo provinciale delle discipline bionaturali previsto dall'art. 5.

3. In prima applicazione di questo articolo e fino all'individuazione degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi previsti dal comma 2, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco i soggetti con sede operativa a livello locale che da almeno cinque anni offrono formazione nelle discipline bionaturali.

Art. 4.

Reti del benessere e altre disposizioni riguardanti gli operatori in discipline bionaturali

1. Gli operatori in discipline bionaturali possono costituire reti del benessere riunendosi in associazioni professionali ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

2. Le reti del benessere adottano regole comportamentali e protocolli di garanzia delle prestazioni allo scopo di garantire la qualità delle attività esercitate, anche attraverso l'adozione di un marchio di qualità.

3. Gli operatori in discipline bionaturali possono accedere agli interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni previsti dall'art. 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino).

Art. 5.

Tavolo provinciale delle discipline bionaturali

1. Presso la Provincia è istituito il tavolo provinciale delle discipline bionaturali che è nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica cinque anni ed è composto:

a) dall'assessore provinciale competente in materia o suo delegato;

b) dai rappresentanti delle reti del benessere previste dall'art. 4, comma 1, che lo richiedano; la Giunta provinciale ne stabilisce il numero massimo tale da esprimere in modo equilibrato le aree omogenee di disciplina bionaturale individuate nell'elenco dell'art. 3;

c) dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di welfare e sanità o suo delegato;

d) dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di formazione professionale o suo delegato;

e) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

2. In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, il tavolo è integrato da tre rappresentanti per ogni area omogenea di disciplina bionaturale scelti dai soggetti che offrono formazione iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3.

3. Il tavolo svolge funzioni consultive nei confronti della Provincia per l'adozione dei provvedimenti attuativi di questa legge, nonché di confronto e di proposta di nuovi interventi rientranti nelle finalità previste dall'art. 1 e, in particolare, svolge le seguenti attività:

a) propone alla Giunta provinciale gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi che devono caratterizzare i soggetti che domandano l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 3 e i corsi di formazione offerti dagli stessi;

b) individua regole di comportamento uniformi che devono essere rispettate dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3;

c) propone alla Provincia e alle reti del benessere iniziative volte a valorizzare l'offerta delle prestazioni;

d) propone iniziative d'informazione e di educazione della cittadinanza alle discipline bionaturali.

4. La partecipazione all'attività del tavolo è a titolo gratuito. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del tavolo.

5. Il tavolo è costituito entro sessanta giorni dall'istituzione dell'elenco previsto dall'art. 3, anche in assenza dei componenti indicati nella lettera *b)* del comma 1; successivamente il tavolo è integrato nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale dai rappresentanti indicati nella lettera *b)* del comma 1.

Art. 6.

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti.

Art. 7.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 3, di questa legge, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 90.10.290 (Altre spese in c/capitale non ripartibili), a seguito di riduzione di spese disposte per i fini dell'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2012.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 aprile 2013

PACHER

13R00290

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2013, n. **074/Pres**.

Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto di malati, anziani e disabili previsto dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 24 aprile 2013)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9, commi da 9 a 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere l'attività di trasporto di malati, anziani e disabili mediante un contributo straordinario alle associazioni di volontariato aventi sede nel territorio regionale sottoposte al regime delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che abbiano utilizzato nel corso dell'anno 2011 la tessera finalizzata all'ottenimento di misure di sostegno per l'acquisto di carburanti;

Visto in particolare il comma 11 del citato art. 9 che demanda a un regolamento le modalità di concessione e rendicontazione del contributo, nonché di presentazione delle domande;

Visto il regolamento di attuazione emanato con proprio decreto n. 0215/Pres. del 23 ottobre 2012 predisposto per l'anno 2012;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 28 con il quale è stato rifinanziato l'intervento previsto;

Visto il regolamento predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 515 di data 28 marzo 2013;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto di malati, anziani e disabili previsto dall'art. 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

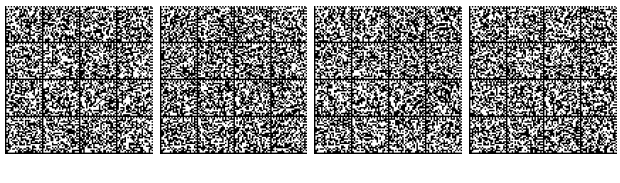

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

———

ALLEGATO

Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto di malati, anziani e disabili previsto dall'art. 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) disciplina le modalità di presentazione delle domande e di concessione e rendicontazione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto di malati, anziani e disabili al fine di favorire la loro mobilità, migliorare la loro autonomia, la vita di relazione e garantire l'integrazione sociale.

Art. 2.

Soggetti beneficiari del contributo e requisiti

1. Beneficiarie del contributo sono le associazioni che svolgono attività di volontariato ai sensi dell'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato);

b) essere sottoposte alla disciplina tributaria prevista per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

c) avere sede nel territorio regionale;

d) aver utilizzato nel corso dell'anno 2011, per il rifornimento dei mezzi intestati all'associazione, l'identificativo per l'acquisto di carburante per autotrazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di carburante per autotrazione per svolgere, dalla data della domanda fino al 31 dicembre 2013, l'attività di trasporto di malati, anziani e disabili con veicoli intestati all'associazione.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. Per l'ottenimento del contributo gli interessati presentano domanda, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, di seguito denominata Direzione, utilizzando il modello allegato *A)* al presente regolamento.

2. Le domande sono inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio con raccomandata fa fede la data del timbro postale di accettazione e si considerano presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora i termini coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo. Le domande che pervengono oltre i termini vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 5.

Ripartizione delle risorse disponibili e modalità di concessione ed erogazione del contributo

1. Le risorse disponibili sono ripartite fra le associazioni ammesse a contributo in modo proporzionale alle spese ammissibili preventivate.

2. Il contributo non può comunque superare le spese preventivate.

3. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda ed erogato secondo le seguenti modalità:

a) 70 per cento all'atto della concessione;

b) saldo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

Art. 6.

Cumulo di contributi

1. Il contributo è cumulabile con contributi previsti da altre normative per la medesima finalità, salvo non sia diversamente stabilito dalle norme che li disciplinano.

Art. 7.

Obblighi dei beneficiari

1. Le associazioni beneficiarie del contributo devono tenere un registro sul quale vengono annotati, per ogni trasporto di persone malate, anziane e disabili effettuato, il nominativo delle persone trasportate, il tragitto e i chilometri percorsi.

Art. 8.

Rendicontazione

1. La rendicontazione avviene secondo quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro i termini stabiliti nel decreto di concessione del contributo.

2. Alla documentazione presentata a titolo di rendiconto è allegata una relazione descrittiva delle attività di trasporto svolte con il sostegno del contributo concesso contenente anche l'indicazione dei chilometri percorsi, desunti dal registro di cui all'articolo 7.

3. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la medesima finalità. Qualora la somma di tali contributi superi l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, il contributo è conseguentemente rideterminato.

Art. 9.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000 la Direzione può effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi, anche allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rilasciate.

2. La Direzione provvede a effettuare la verifica contabile a campione prevista dall'art. 43 della legge regionale 7/2000 su almeno il dieci per cento dei beneficiari.

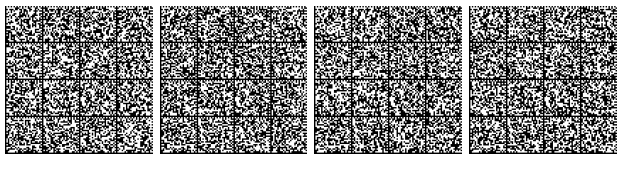

Art. 10.

Modifiche all'allegato

1. Eventuali modifiche ed integrazioni all'allegato *A)* al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11.

Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. Sono considerate valide anche le domande presentate nel 2013 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando che sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute dall'entrata in vigore del presente regolamento. È fatto salvo l'obbligo di integrare o adeguare i dati forniti alla disciplina di cui al presente regolamento.

2. Per le domande relative all'anno 2012 continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 0215/2012.

Art. 13.

Abrogazione

1. Il "Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto di malati, anziani e disabili previsto dall'art. 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento di bilancio 2012)" emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0215/2012 è abrogato.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

13R00236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2013, n. **075/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 24 aprile 2013 n. 17)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero);

Visti in particolare gli articoli 11, 16 e 18 della citata legge regionale 8/2003, che autorizzano l'Amministrazione regionale a concedere i previsti contributi a favore dei soggetti ivi indicati;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8» emanato con proprio decreto 21 dicembre 2010, n. 0287/Pres.;

Attesa l'esigenza di apportare alcune modifiche alla predetta disciplina attuativa in ordine agli interventi di cui trattasi, provvedendo ad adottare un regolamento di modifica;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2013, n. 580;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

———

ALLEGATO

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sporte tempo libero)).

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 287/2010, è sostituito dal seguente: «1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo n della legge i Comuni gli enti e le istituzioni pubbliche e private, le associazioni sportive, nonché i gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, aventi sede legale nel territorio del Friuli Venezia Giulia».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «vengono suddivise nelle seguenti due categorie:» sono sostituite dalle seguenti: «sono le manifestazioni sportive di interesse regionale, nazionale ed internazionale»;

b) la lettera *a)*, del comma 1, è abrogata;

c) la lettera *b)*, del comma 1, è abrogata;

d) la lettera *c)*, del comma 1, è abrogata;

e) il comma 2 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 sono apportate le seguenti modifiche: modifiche:

a) alla lettera *c)*, del comma 1, le parole: «e le iniziative promozionali di interesse turistico e culturali attinenti allo sport, di interesse regionale nonché i convegni e i corsi di formazione» sono soppresse;

b) la lettera *d)*, del comma 1, è abrogata;

c) la lettera *e)* del comma 1, è abrogata;

d) alla lettera *f)*, del comma 1, le parole: «la cui spesa ritenuta ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «il cui preventivo delle spese».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

modifiche:

a) al comma 1 le parole: «lettera *a)*» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) Il comma 3 è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'articolo e del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, del comma 1, le parole: «relatori, docenti» sono soppresse;

b) alla lettera *b)*, del comma 1, le parole: «docenti, relatori,» sono soppresse;

c) la lettera *I)* del comma 1 è abrogata.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «spesa ammissibile» sono aggiunte le seguenti:

«intendendosi per spesa ammissibile il totale delle uscite detratte le entrate, escluso l'importo del contributo richiesto ai sensi dell'articolo 11 della legge»;

b) dopo il comma 1 quinquiese è aggiunto il seguente:

«1 sexies. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 1 quinquies opera il criterio residuale di ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio»;

c) al comma 3, le parole: «il bilancio consuntivo dell'iniziativa svolta» sono soppresse;

d) al comma 4 le parole: «rendicontano indicando altresì gli altri eventuali contributi pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «unitamente alla rendicontazione, presentano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. Dopo la lettera *e)*, del comma 1, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 è aggiunta la seguente: «e *bis)* se l'importo rendicontato è inferiore ai 50% dell'ammontare del contributo concesso.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «della legge» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole: «entro i termini stabiliti dal decreto di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della concessione del finanziamento».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010, è sostituito dal seguente: Art. 16. Beneficiari - 1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 16, commi 1 e 2 della legge, le associazioni sportive di soggetti diversamente abili e le associazioni sportive comprensive delle federazioni sportive, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di manifestazioni rivolte a favorire la pratica sportiva dei predetti soggetti e che operano in modo continuativo in tale ambito, aventi sede legale nel territorio del Friuli Venezia Giulia».

Art. 12.

Sostituzione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Presentazione delle domande).* — 1. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui all'art. 16 presentano domanda in originale e in copia, nel termine di cui all'art. 18, comma 3, della legge.

2. Le domande di contributo per manifestazioni sportive, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, sono presentate al Servizio utilizzando il modello di cui all'Allegato B, reperibile sul sito web www.fvgsport.it.

3. Le domande di contributo per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, sono presentate al Servizio utilizzando il modello di cui all'Allegato C, reperibile sul sito web www.fvgsport.it A tali domande vengono allegati, a pena di inammissibilità, almeno tre preventivi contenenti una offerta per la fornitura dei mezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti oggetto della domanda».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Cause di inammissibilità della domanda).* — 1. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) non presentate nei termini di cui all'art. 10, comma 3, della legge;

b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 16;

c) redatte non utilizzando il modello di cui agli allegati B e C;

d) prive della firma del legale rappresentante;

e) che prevedono la realizzazione dell'iniziativa da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo;

f) non regolarizzate entro il termine di cui all'art. 22, comma 1;

g) per manifestazioni sportive, di rilievo nazionale ed internazionale che si svolgono interamente fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

h) per manifestazioni sportive di rilievo regionale che si svolgono anche solo parzialmente al di fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

i) per l'acquisto di attrezzature, cui non siano allegati i tre preventivi di cui all'art. 18, comma 3. 2, Nel caso in cui una associazione presenti più domande di contributo, è ammessa a contributo unicamente quella che prevede la differenza minore tra le uscite e le entrate indicate negli Allegati *B)* e *C)*».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. L'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Criteri di valutazione).* — 1. Le domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive di cui all'art. 18, commi 1 e 2 della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

b) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da Enti di Promozione e Discipline associate riconosciute dal CIP;

c) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);

d) manifestazioni sportive di altre associazione sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente abili;

e) ricorrenza della manifestazione;

f) numero di atleti partecipanti;

g) dimensioni organizzative date dal numero dei soggetti che collaborano ufficialmente all'organizzazione o al patrocinio della manifestazione;

h) partecipazione nazionale o internazionale;

i) numero di giorni effettivo di svolgimento;

j) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale o nazionale o internazionale;

k) eventuale diffusione mediatica di livello regionale o nazionale;

l) forte impatto sociale e territoriale della manifestazione.

2. Le domande di contributo per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti di cui all'art. 18, commi i e 2 della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

b) acquisti effettuati da Enti dí Promozione e Discipline associate riconosciute dal CIP;

c) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);

d) acquisti effettuati da altre associazione sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente abili.».

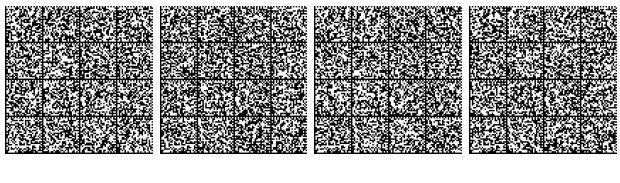

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Determinazione della graduatoria).* — 1. In applicazione dei criteri di cui all'art. 20, comma 1, viene assegnato a favore di ciascuna manifestazione sportiva un punteggio così determinato:

a) 3 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate al CIP;

b) 2,5 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da Enti di Promozione e Discipline associate riconosciute dal CIP;

c) 2 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;

d) 1,5 punti per le manifestazioni sportive di altre associazioni sportive che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente abili.

e) un punteggio di 0,1- 0,2 - 0,3 punti sulla base, rispettivamente, della minore, media o maggiore incidenza di ciascuno dei parametri di cui all'art. 20, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, k)e *l)*.

2. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 1, opera il criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio.

3. In applicazione dei criteri di cui all'art. 20, comma 2, viene assegnato a favore di ciascun intervento un punteggio così determinato:

a) 3 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate al CIP;

b) 2,5 punti per acquisti effettuati da Enti di Promozione e Discipline associate riconosciute dal CIP;

c) 2 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;

d) 1,5 punti per acquisti effettuati da altre associazioni sportive che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati.

4. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 3, opera il criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Attività istruttoria),* — 1. Il Servizio svolge l'istruttoria delle domande e chiede eventuali integrazioni, una sola volta, che devono pervenire al Servizio entro il termine di venti giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

2. In sede di applicazione dei parametri di cui all'art. 20, comma i, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e di cui all'art. 20, comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, il Servizio si avvale delle attestazioni fornite dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

3. In sede di applicazione dei parametri di cui all'art. 20, comma i, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, k)e *I)* il Servizio si avvale delle valutazioni tecniche del Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia.

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010

1. L'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *(Spese ammissibili).* — 1. Sono ammissibili a contributo per le iniziative di cui all'art. 17, comma 1, lett. *a)*, le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, espressamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa individuabili nelle seguenti categorie:

a) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi, giudici di gara, dirigenti, relatori, docenti e collaboratori;

b) compensi per docenti, relatori, arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;

c) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa;

d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

e) acquisto di premi quali medaglie, trofei e gadget;

f) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;

g) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti all'iniziativa;

h) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.

2. Sono ammissibili a contributo per (e iniziative di cui all'art. 17, comma 1, lett. *b)*, le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto dei disabili, nonché di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti per lo svolgimento di attività sportive da parte di disabili, per un importo pari alla offerta contenuta dal preventivo più basso tra quelli allegati alla domanda».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 287/2010 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (Determinazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

2. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili in misura non superiore a € 10.000,00.

3. La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5 per cento per ogni decimo di punto in meno assegnato.

4. I contributi di cui all'art. 18 della legge non sono cumulabili con altri contributi disciplinati dalla legge medesima né con i contributi di cui all'art. 15, commi da s a 13, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009). I contributi di cui all'art. 18 della legge sono cumulabili con altri contributi pubblici , sponsorizzazioni ed altre entrate relativi alla stessa iniziativa. Nel caso in cui la somma dei suddetti contributi, ivi compresi quelli di cui all'artico 18 della legge, sponsorizzazioni ed altre entrate ecceda l'importo della spesa ammissibile, si procede alla riduzione del contributo di cui all'art. 18 della legge.

5. I contributi assegnati sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura dell'so per cento dell'ammontare complessivo dei contributi stessi.

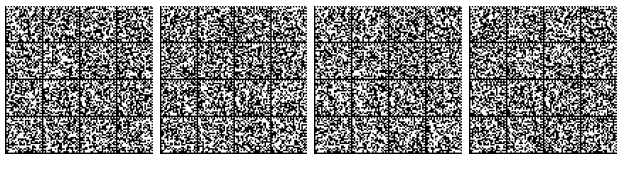

6. I beneficiari rendicontano i contributi ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge, con la presentazione da parte del legale rappresentante, di una sintetica relazione sull'awenuto svolgimento della manifestazione o sull'acquisto dei mezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione degli altri contributi, sponsorizzazioni e altre entrate eventualmente ottenuti per l'iniziativa medesima, nonché dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso. Non sono ammessi documenti di spesa non intestati al soggetto beneficiario del contributo o documenti di spesa che risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione indicata nel decreto di concessione.

7. Entro il limite del contributo assegnato sono comunque ammesse a rendiconto variazioni fino al 20 per cento delle sole voci di spesa indicate a preventivo. Le variazioni eccedenti tale percentuale sono escluse dal rendiconto.

8. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore al contributo concesso, ovvero qualora la somma dei contributi, ivi compresi quelli di cui all'artico 18 della legge, sponsorizzazioni, ed altre entrate ottenuti per la stessa iniziativa ecceda l'importo della spesa ammissibile, il contributo di cui all'art. 18 è proporzionalmente rideterminato».

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione

Visto, il Presidente: TONDO

13R00237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2013, n. **076/Pres**.

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres. del 20 agosto 2007 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 24 aprile 2013 n. 17)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modifiche;

Visti in particolare gli articoli 21, comma 1 e 22, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono interventi per l'innovazione delle strutture industriali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma i, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato in attuazione della citata legge regionale, e successive modifiche;

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 3329 del 13 luglio 2007, con il quale viene definita la politica regionale di sviluppo 2007-2013 che adotta un approccio unitario per la programmazione delle risorse aggiuntive finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttività, competitività e innovazione in un'ottica di sviluppo sostenibile;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 847 del 17 maggio 2012 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR *FSC)* della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013», corredato del relativo Rapporto di Valutazione ex Ante;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 14 marzo 2013, con la quale è stato disposto di non aprire il termine iniziale per la presentazione delle domande il giorno 20 marzo 2013, fissato dall'art. 17, comma 1, del citato regolamento, bensì di rimandare a successiva deliberazione la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, in seguito all'aggiornamento del citato regolamento di attuazione nonché all'adozione della scheda attività prevista dal Programma Attuativo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 610 di data 4 aprile 2013 con la quale è stata approvata la scheda attività della Linea di azione 3.1.1 «Sviluppo e rafforzamento tessuto produttivo regionale», tipologia di intervento «Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese»;

Preso atto della necessità di garantire l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie allocate;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare ed integrare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0260/Pres./2007;

Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, e successive modifiche, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 140 del 30 aprile 2004;

Visto in particolare l'art. 4, punto 1 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale prevede la procedura di notifica semplificata per determinate modifiche ad un aiuto esistente, intendendo per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possano alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune;

Visto altresì, l'art. 4, punto 2 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale elenca le modifiche di un aiuto esistente da notificare secondo la procedura semplificata, come di seguito elencato: *a)* aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; *b)* proroga al massimo di 6 anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; *c)* inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità di aiuto o riduzione delle spese ammissibili;

Preso atto della non necessità di procedere alla notifica della modifica del regolamento emanato con proprio decreto n. 0260/Pres./2007, in quanto non rientrante nei casi per i quali sia previsto l'obbligo di notificare un aiuto esistente, trattandosi di mere modifiche amministrative e precisazioni in merito all'applicazione della normativa già vigente;

Ritenuto di emanare il «Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres del 20 agosto 2007 "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21 comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)"»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 612 del 4 aprile 2013, con la quale è stato approvato il suddetto regolamento;

Visto il decreto del Direttore centrale delle Attività produttive n. 391 dell'8 aprile 2013, con cui si è provveduto a rettificare, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, l'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 612 del 4 aprile 2013;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres del 20 agosto 2007 "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21 comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)"» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres del 20 agosto 2007 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21 comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del compatto industriale)».

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21 comma 1, e dall'art. 22, comma 1 lettere *a)* e *b)* della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale) emanato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 2007, n. 260, anche alla luce del finanziamento previsto a valere sui fondi del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR *FSC)* della Regione Friuli Venesia Giulia per il periodo 2007-2013.

Art. 2.

Modifica dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è inserito il seguente: «1-*bis*. Rientra nelle verifiche di cui al comma 1, tra l'altro, la veriflca seguenti aspetti:

a) coerenza con gli obiettivi del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR *FSC)* della Regione Friuli Venezia Giuiia per il periodo 2007-2013;

b) rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento;

c) rispetto dei criteri previsti e richiamati per il regime di aiuto n. 207/2007, approvato con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007;

d) coerenza con il dettato delle leggi regionali in materia di ricerca e innovazione e in particolare con la LR 26/2005 oltre che con il «Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione e delle attività di ricerca trasferimento delle conoscenze e competenze anche tecnologiche.».

2. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto dei Presidente della Regione 260/2007 è soppresso il secondo periodo.

Art. 3.

Modifica dell'art. 9 dei decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 260/2007, dopo le parole «della Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda».

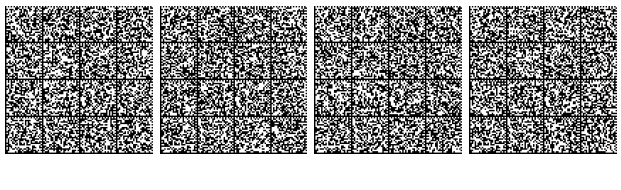

Art. 4.

Modifiche dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Al comma 2-*bis* dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 260/2007, la parola «sei» viene sostituita con la seguente «due».

2. Al comma 2-*ter* dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 260/2007, il numero «36» viene sostituito con seguente «30».

Art. 5.

Modifiche dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Il comma 1 dell'art. 17 del decreto del presidente della Regione 260/2007, è sostituito dal seguente: «1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione Centrale Attività Produttive esclusivamente tramite il sistema GOLD, entro il termine di tre giorni dal giorno previsto per l'apertura del termine iniziale di presentazione delle domande, stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Prima del termine iniziale è possibile elaborare la domanda, ed i relativi allegati, sul sistema GOLD. La decorrenza della possibilità di elaborare la domanda e del termine per la sua presentazione sono pubblicati sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale. Il termine iniziale per l'inoltro telematico delle domande decorre dalle ore 9.15 del giorno previsto. Il termine, iniziale o finale, che cade di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.».

2. Il comma 1-*bis* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è dal seguente: «1-*bis*. Le domande presentate devono contenere l'allegato "Relazione sintetica del progetto", che fa parte integrante della domanda, e illustra in modo sintetico (nello spazio massimo di tre pagine contenenti complessivamente al massimo 12.000 caratteri), gli elementi significativi che caratterizzano l'impresa e il progetto da realizzare, ai fini dell'acquisizione del parere Comitato alla luce dei parametri individuati dall'allegato C.».

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 sono inseriti i seguenti: «1-*bis* 1. Nel caso previsto dall'art. 17-*bis*, comma 1, lettera *b)*, le relazioni sintetiche dei progetti presentati, al fine di effettuare la preselezione, vengono sottoposte al parere del Comitato, che attribuisce a ciascuna un punteggio secondo i parametri indicati all'Allegato C, relativo alla scheda di preselezione.

«1-*bis* 2. A seguito della preselezione viene predisposto un elenco con domande esaminate, collocate in ordine decrescente, a seconda del punteggio assegnato ad ognuna.

«1-*bis* 3. Le domande relative alle prime 100 relazioni collocate nell'elenco della preselezione vengono istruite e portate nuovamente all'attenzione del Comitato per il parere definitivo, sulla base del quale viene stilata la graduatoria.

«1-*bis* 4. Tutte le domande validamente presentare vengono prese in carico dall'Ufficio, ma, nel caso previsto dall'art. 17-*bis*, comma 1, lettera *b)*, vengono istruite inizialmente solo le prime 100 collocate nell'elenco della preselezione. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie entro il termine di 18 mesi dal termine finale di presentazione delle domande, le domande prese in carico e non rientrate tra le 100 istruite vengono successivamente valutate a gruppi, la cui numerosità è fissata di volta in volta dalla Giunta regionale in relazione alle risorse disponibili, tenendo presente la collocazione delle stesse nell'elenco della preselezione.».

4. Il comma 1-*ter* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è abrogato.

5. Il comma 1-*quater* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. Possono presentare domanda le imprese che al momento di presentazione della stessa non hanno più di un progetto finanziato a valere sul presente regolamento o sul bando per l'attività 1.1.a) 2 settore industria del POR FESR 2007-2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 116/2010 e successive modifiche e integrazioni, per il quale è ancora pendente il termine di conclusione, quale individuato nel provvedimento di concessione di contributo per tale progetto, ovvero oggetto di successiva proroga.».

6. Il comma 1-*quinquies* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è sostituito dal seguente: «1-*quinquies*. L'impresa la cui domanda è pervenuta nell'ambito delle domande istruite nella tornata precedente, non può presentare domanda in occasione della successiva apertura effettiva del termine iniziale ppr la presentazione delle domande.».

7. Al comma 1-*septies* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 le parole «del medesimo quadrimestre» sono sostituite con le seguenti: «della medesima tornata» e dopo la parola «viene» vengono inserite le seguenti: «sottoposta alla preselezione o».

8. La lettera *a)* del comma 1-*octies* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è abregata.

9. La lettera *c)* del comma 1-*octies* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 viene sostituita con la seguente: *c)* le domande presentate da imprese la cui precedente domanda è pervenuta nella tornata precedente nell'ambito delle domande istruite; nella tornata successiva l'impresa può presentare domanda;».

10. Alla lettera *d)* del comma 1-*octies* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 le parole «dello stesso quadrimestre;» vengono sostituite con le seguenti: «della stessa tornata».

11. Alla fine dell'art. 17, comma 5, viene aggiunta la seguente frase: «Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato.».

12. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 dopo il comma 8 aggiunto il seguente: «8-*bis*. In sede di prima applicazione il termine iniziale per la presentazione domande tramite l'inoltro telematico viene fissato il giorno 20 maggio 2013 e decorre, come previsto dal comma 1 del presente articolo, dalle ore 9.15 del medesimo giorno fino alle ore 9.15 del giorno 23 maggio 2013».

Art. 6.

*Inserimento dell'art. 17-*bis *del decreto del Presidente della Regione 260/2007*

1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 viene inserito il seguente: «17-*bis*. (Apertura dei termini e procedimento di preselezione delle domande). — 1. In relazione alle risorse disponibili, la Giunta regionale può disporre con proprie deliberazioni:

a) di aprire il termine per la presentazione delle domande;

b) di disporre la preselezione delle domande pervenute;

c) di modificare il numero delle domande previsto dall'art. 17, commi 1-*bis* 3) e 1-*bis* 4).

2. La preselezione è effettuata secondo le procedure previste dall'art. 17, commi 1-*bis i)* e 1-*bis* 2), acquisendo il parere del Comitato su ciascuna delle relazioni sintetiche secondo i parametri di cui all'Allegato C.».

Art. 7.

Modifica dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 le parole «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 260/2007, è inserito il seguente: «1-*bis*. Nel caso di preselezione, in presenza di ulteriori risorse finanziarie disponibili entro il termine di 18 mesi dal termine finale di presentazione delle domande, i contributi sono concessi ai successivi gruppi di domande, collocate nell'elenco della preselezione con graduatoria ai sensi dell'art. 36 della LR 7/2000 entro 180 giorni dal provvedimento di allocazione delle nuove risorse finanziarie.».

3. Al comma 2 dell'art. 19 le parole «Ai fini del conteggio delle domande istruibili ai sensi dell'art. 17 commi l-bìs e 1-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della preselezione».

4. Al comma 6 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 dopo la parola «finanziate» vengono inserite le seguenti: «allo scadere del termine di 18 mesi dal termine finale di presentazione domande, ai sensi dell'art. 17, comma 1-*bis* 4).».

Art. 8.

Modifica dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 260/2007, è inserito il seguente: «1-*bis*. Il contributo in via anticipata viene erogato entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.».

Art. 9.

Modifiche dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Il comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 viene sostituito dal seguente: «1. Eventuali variazioni sostanziali al progetto, tra cui la modifica delle date di avvio e conclusione e della sede delle ricerca o le richieste di proroga, che devono essere inoltrate prima della scadenza dei termini previsti, sono autorizzate dall'Amministrazione solo a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fermo restando il di cui all'art. 14, comma 2-*ter*.»

2. Dopo il comma 5-*ter* dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 é aggiunto il seguente: «5-*ter* 1). La mancata realizzazione effettiva del progetto in forma congiunta tra imprese indipendenti comporta la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiarazione eventualmente concessa ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera *a)* per collaborazione fra almeno due imprese indipendenti.».

Art. 10.

Modifica dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Al comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 il numero «6» è sostituito con il seguente: «4».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 22 del decreto del Presidente Regione 260/2007 è aggiunto il seguente: «6-*bis*. La rendicontazione di spesa predisposta dall'impresa e certificata deve essere conservata dall'impresa, unitamente a copia di tutta la documentazione inerente l'attività finanziata, custodita e tenuta a disposizione per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale, come previsto dall'art. 47 del presente regolamento».

Art. 11.

Modifica dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Al comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 la parola «possono» è sostituita con la seguente: «devono».

2. Il comma-*quater* dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è sostituito con il seguente: «1-*quater*. L'impresa deve avvalersi della certificazione per rendicontare la totalità delle spese rendicontate.».

3. Il comma 1-*quinquies* dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è abrogato.

Art. 12.

Modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Al comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 la parola «possono» è sostituita dalla seguente: «devono».

2. Il comma 4-*ter* dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è abrogato.

Art. 13.

Modifica dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

Al comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 la parola «possono» è sostituita dalla seguente: «devono».

2. Il comma 3-*ter* dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è abrogato.

Art. 14.

Modifica dell'art. 40 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Dopop il comma 7 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Regione 260/200, è inserito il seguente: «7-*bis*. Non è ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.».

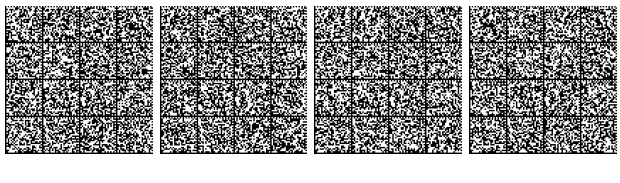

Art. 15.

Modifica dell'art. 42 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Al comma 1 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 le parole «9 mesi» sono sostituite dalle seguenti «180 giorni.».

Art. 16.

Modifica dell'art. 45 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Il comma 4 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è abrogato.

Art. 17.

*Modifica dell'art. 46-*bis *del decreto del Presidente della Regone 260/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 46-*bis* del decreto del Presidente della Regione 260/2007 dopo le parole «previa presentazione di specifica domanda,» sono aggiunte le seguenti: «entro il termine massimo di 90 giorni,».

Art. 18.

Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. L'allegato A relativo alla scheda di valutazione del decreto del Presidente della Regione 260/2007, viene sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 19.

Inserimento dell'allegato C del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Dopo l'allegato B del decreto del Presidente della Regione 260/2007 viene inserito l'allegato C contenuto nell'allegato B al presente regolamento, relativo ai parametri di riferimento per la preselezione operata dal Comitato, ai sensi dell'art. 14-*bis*, commi 2.

Art. 20.

Disposizioni finali e transitorie

1. L'art. 14, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Regione 260/2007 come modificato dal presente regolamento, non si applica alle iniziative in corso.

2. L'art. 14, comma 2-*ter*, del decreto del Presidente della Regione 260/2007 come modificato dal presente regolamento, non si applica alle iniziative in corso.

3. L'art. 22, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 260/2007 come modificato dal presente regolamento, non si applica alle iniziative in corso.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 e di cui agli articoli 11, 12 e 13 si applicano dalla data di entrata in vigore della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 2013 con riferimento al Disegno di legge regionale 230 «Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo».

(Omissis).

13R00238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2013, n. **081/Pres**.

Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'articolo 5, comma 111, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», e in particolare l'art. 3 relativo al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, recante «Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;

Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto, che, nell'individuare la sede del Comitato in Trieste presso la Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, affida alla medesima i compiti di segreteria, stabilendo altresì la devoluzione alla Regione delle somme occorrenti per far fronte alle spese di funzionamento del Comitato;

Visto l'art. 5, comma 111, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)», il quale stabilisce che nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 65/2002, le spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, ivi compresi i rimborsi spese, sono individuate con apposito regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Regione, sentito il Comitato medesimo;

Visto l'art. 5, comma 112, della sopra citata legge regionale n. 1/2004, che dispone che per le spese di cui al comma 111 possono essere autorizzate aperture di credito, anche a favore di funzionari statali;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 125 del sopra citato decreto legislativo n. 163/2006, che disciplina, fra l'altro, le acquisizioni in economia di beni e servizi;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia»;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica», come convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, e in particolare l'art. 7 in materia di procedure di acquisto;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 1 in materia di contratti pubblici;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», e in particolare l'art. 1, commi 149 e seguenti;

Visto il proprio decreto 10 luglio 2012, n. 0150/Pres., recante «Regolamento per le spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'art. 5, comma 111, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)»;

Attesa la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari di cui al sopra citato decreto n. 0150/ Pres./2012 al mutato quadro normativo;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle modifiche da apportare, procedere alla sostituzione del summenzionato regolamento con un nuovo testo regolamentare;

Visto il testo del «Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'art. 5, comma 111, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)»;

Sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, che nella seduta del 19 marzo 2013 si è espresso favorevolmente;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *r)*, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 648 di data 11 aprile 2013;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'art. 5, comma 111, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'art. 5, comma 111, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e i limiti per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), di seguito nominato Comitato.

Art. 2.

Tipologie di spesa

1. Rientrano tra le spese di cui all'art. 1:

a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio al Presidente e al Vicepresidente del Comitato per missioni connesse all'attività istituzionale del Comitato fuori del territorio regionale, nonché delle spese di viaggio e vitto per missioni in comune diverso da quello di Trieste, sede del Comitato, ma nel territorio regionale;

b) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio al Segretario del Comitato che abbia la sede ordinaria di lavoro o comunque risieda fuori del territorio regionale, nonché delle spese di viaggio e vitto nel caso di sede ordinaria di lavoro o comunque residenza nel territorio regionale ma in comune diverso da quello di Trieste, sede del Comitato;

c) il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione ai lavori del Comitato ai componenti residenti, o comunque aventi la sede ordinaria di lavoro, in comune diverso da quello di Trieste, sede del Comitato;

d) le prestazioni di servizi di traduzione simultanea e di interpretariato afferenti i lavori del Comitato e traduzione degli atti del Comitato, fatti salvi i limiti di cui all'art. 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38);

e) l'acquisto di materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento dei lavori del Comitato, nonché di testi, riviste e pubblicazioni strumentali all'attività istituzionale del Comitato;

f) l'acquisto di personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo, strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, impianti e strumenti per traduzioni, finalizzati all'espletamento dell'attività di segreteria del Comitato, nonché relative prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione;

g) le spese per l'espletamento dell'attività istruttoria direttamente connesse con il funzionamento del Comitato ivi compreso l'affidamento di incarichi di consulenza, con le modalità stabilite dal Comitato nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 7, commi 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e fatti salvi i limiti di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 65/2002.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il Presidente del Comitato dispone le spese di cui all'art. 2, comma 1.

2. Il Segretariato generale della Presidenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sostiene le spese di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione della disposizione della spesa di cui al comma 1, riferita alle spese di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 2, il Comitato si avvale del dirigente del servizio che assicura i compiti di segreteria del Comitato, di seguito denominato dirigente, e opera secondo le procedure previste dal presente regolamento.

4. La liquidazione, il pagamento e la rendicontazione delle spese sono effettuate dal funzionario delegato secondo quanto stabilito dall'art. 11.

Art. 4.

Limiti di importo

1. Le spese di cui all'art. 2 possono essere disposte entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

2. I rimborsi delle spese di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* competono nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

3. Per i rimborsi delle spese di cui al comma 2 si applica la normativa regionale.

4. Le singole spese non possono superare l'importo di 10.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale per quelle previste dall'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c) d)*, *e)*, e *f)* e l'importo di 15.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale per quelle previste dalla lettera *g)*.

5. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture di beni e servizi, periodiche o non periodiche, dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti d'importo stabiliti dal presente articolo.

Art. 5.

Acquisizione in economia di beni e servizi

1. Possono essere acquisiti in economia i beni e servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi viene disciplinata ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed è effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento degli operatori economici.

3. Le acquisizioni in economia di beni e servizi sono effettuate mediante cottimo fiduciario.

Art. 6.

Individuazione dello strumento per l'acquisizione di beni e servizi

1. Per l'acquisizione in economia di beni e servizi il dirigente verifica se sia attiva una convenzione Consip, di seguito convenzione, che abbia per oggetto beni o servizi comparabili a quelli da acquisire.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1 abbia esito positivo, il dirigente, in alternativa:

a) aderisce alla convenzione;

b) procede attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, utilizzando in ogni caso i parametri prezzo - qualità fissati dalla convenzione come limiti massimi;

c) solo nel caso in cui sul mercato elettronico non siano disponibili i beni o servizi di interesse, né ve ne siano di comparabili ad essi, procede all'acquisizione secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 8, utilizzando in ogni caso i parametri prezzo-qualità fissati dalla convenzione come limiti massimi.

3. Qualora la verifica di cui al comma 1 abbia esito negativo, il dirigente:

a) procede attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

b) solo per il caso in cui sul mercato elettronico non siano disponibili i beni o servizi di interesse, né ve ne siano di comparabili ad essi, procede all'acquisizione secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 7.

Procedura per l'individuazione del contraente

1. Per i servizi o forniture di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* di importo pari o superiore a 6.500,00 euro al netto di ogni onere fiscale, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

2. Il dirigente seleziona, previa indagine di mercato e nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, comma 2, almeno cinque operatori economici, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei, tra i quali viene individuato il soggetto esecutore della prestazione, secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

3. L'indagine di mercato di cui al comma 2 può essere effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.

4. Il dirigente, con comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, ovvero messaggio di posta elettronica certificata ovvero ancora attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme informatiche, invita gli operatori economici selezionati a presentare offerta.

5. La comunicazione di cui al comma 4 specifica:

a) la stazione appaltante proponente: Segretariato generale - Segreteria del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

b) l'oggetto della prestazione richiesta, le sue caratteristiche tecniche e le modalità di realizzazione della stessa;

c) il termine per l'adempimento della prestazione;

d) l'importo a base di gara;

e) i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara;

f) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, ivi inclusa la necessità di prestare garanzie a corredo delle offerte medesime;

g) il criterio di aggiudicazione e, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta;

h) la possibilità di richiedere all'offerente di fornire giustificazioni in caso di offerta ritenuta anormalmente bassa e di rigettare l'offerta medesima qualora le giustificazioni fornite non vengano ritenute sufficientemente valide;

i) i termini di pagamento.

6. La comunicazione di cui al comma 4 indica altresì i seguenti elementi:

a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile;

b) la previsione che il soggetto offerente si impegna a mantenere ferma la proposta per i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero per il diverso periodo specificato dalla stazione appaltante;

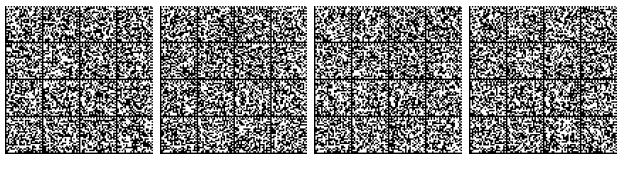

c) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

d) la previsione che la stazione appaltante può recedere dal contratto qualora intervengano convenzioni che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico per la stazione appaltante e l'appaltatore non acconsenta alle conseguenti modifiche al corrispettivo ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;

e) l'eventuale penale in caso di ritardo o inadempimento nell'esecuzione della prestazione e il diritto di risolvere il contratto, previa diffida, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente per grave inadempimento dell'appaltatore;

f) la previsione che l'offerente è tenuto a indicare le prestazioni che intende subappaltare nel rispetto della normativa statale vigente in materia;

g) la previsione che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati, consapevoli della responsabilità penale per false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono tenuti a dichiarare di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente nonché i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

h) la previsione che l'operatore economico selezionato è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), producendosi in difetto la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

i) il foro competente per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, ferma restando la possibilità di forme di risoluzione stragiudiziali;

j) la necessità che l'affidatario presti cauzione definitiva;

k) l'eventuale necessità che l'affidatario risulti assicurato per la responsabilità civile relativa ai danni cagionati nell'esercizio della propria attività;

l) gli eventuali ulteriori documenti richiesti in relazione alle caratteristiche della prestazione ovvero delle modalità di aggiudicazione prescelte;

m) la previsione che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula qualora venga attivata una convenzione migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione.

7. La comunicazione di cui al comma 4 prevede che all'offerta debbano essere allegati, a pena di inammissibilità:

a) l'accettazione delle previsioni e condizioni in essa contenute;

b) la documentazione richiesta nella comunicazione medesima;

c) l'offerta economica e l'eventuale offerta tecnica.

8. La comunicazione di cui al comma 4 può prevedere la possibilità che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

9. Il dirigente dispone verifiche a campione in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti partecipanti relative alle procedure gestite.

10. L'eventuale inammissibilità dell'offerta è comunicata all'operatore economico interessato.

11. Il contraente è scelto nell'ambito dei soggetti che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella comunicazione di cui al comma 4.

12. Nel caso in cui il criterio di scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto fra le offerte può essere effettuato da una commissione composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, presieduta dal Presidente del Comitato, della cui attività viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione medesima.

13. L'aggiudicazione è comunicata all'offerente risultato vincitore della procedura comparativa e agli altri soggetti partecipanti, la cui offerta non sia stata definitivamente esclusa, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera *a)* del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 8.

Affidamento diretto

1. Per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di beni e servizi per i quali l'importo del corrispettivo è inferiore a 6.500,00 euro al netto di ogni onere fiscale, è consentito l'affidamento diretto ad un determinato contraente, in ogni caso nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, comma 2.

2. Nessuna prestazione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di acquisire beni o servizi mediante affidamento diretto.

Art. 9.

Valutazione di congruità e stipula del contratto

1. Successivamente all'aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 7, ovvero all'individuazione del contraente con le modalità di cui all'art. 8, il dirigente procede alla stipulazione del contratto, anche in forma di scrittura privata, ovvero all'ordinazione dei beni, attraverso apposito scambio di lettere o altro atto idoneo. Tranne nei casi in cui il dirigente proceda all'acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero secondo la procedura di cui all'art. 8, nonché nel caso di presentazione di un'unica offerta, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni di cui all'art. 7 comma 13.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), nel contratto è inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo.

3. Il dirigente può disporre in qualsiasi momento la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto affidatario relativi alle procedure gestite.

4. La stipulazione dei contratti e l'ordinazione dei beni sono subordinate all'acquisizione della valutazione di congruità economica, espressa dal dirigente, nei casi in cui il contraente sia stato individuato tramite la procedura di cui all'art. 8.

5. La valutazione di congruità economica ha ad oggetto la verifica della congruità del corrispettivo contrattuale rispetto ai valori di mercato, in relazione all'oggetto del contratto da stipulare e alle modalità di esecuzione della prestazione.

6. La valutazione di congruità ha natura obbligatoria e vincolante ed è acquisita prima della stipulazione del contratto.

7. La valutazione di congruità economica del corrispettivo contrattuale è effettuata tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, ovvero dell'elenco dei prezzi desunti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, nonché dai prezziari, listini e tariffari, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, di eventuali rilevazioni statistiche e di ogni altro elemento di conoscenza.

8. La valutazione di congruità economica è adeguatamente motivata sulla base dei criteri indicati al comma 7.

9. La stipulazione dei contratti non è subordinata all'acquisizione della valutazione di congruità economica:

a) quando il prezzo sia fissato in modo univoco dal mercato;

b) quando si sia fatto ricorso alle centrali di committenza;

c) quando il corrispettivo relativo a contratti stipulati in forma diversa da quella scritta aventi ad oggetto provviste di minuta e pronta consegna, di importo non superiore ad euro 500,00, sia liquidato in contanti.

Art. 10.

Garanzie

1. Le garanzie richieste a corredo dell'offerta di cui all'art. 7, comma 5, lettera *f)*, e la cauzione definitiva di cui all'art. 7, comma 6, lettera *j)*, sono prestate nella misura e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

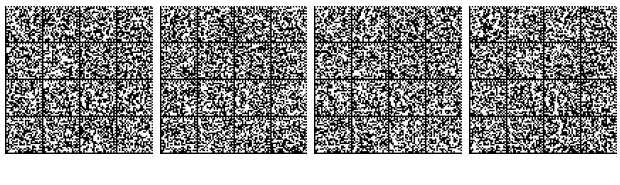

2. Nel caso di affidamento diretto secondo le procedure di cui all'art. 8, la stazione appaltante ha facoltà di prescindere dal richiedere la cauzione definitiva, tenuto conto dell'importo del corrispettivo contrattuale.

Art. 11.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione e il pagamento delle spese sono effettuati dal funzionario delegato nominato ai sensi dell'art. 5, comma 112 della legge regionale n. 1/2004, previa presentazione di fatture o note di addebito, ovvero di altra documentazione giustificativa, e acquisizione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale resa dal Presidente del Comitato.

2. L'attestazione di conformità di cui al comma 1 ha per oggetto la corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto nel contratto o nell'ordinazione dei beni.

3. Il pagamento è disposto per mezzo di ordinativi di pagamento emessi su ordini di accreditamento intestati al funzionario delegato presso la Tesoreria regionale.

4. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 3.

5. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. La rendicontazione viene comunicata anche ai competenti organi statali.

Art. 12.

Spese economali

1. Sono spese economali le spese liquidate dal funzionario delegato, anche a mezzo di contante, che siano di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza ad esigenze funzionali del Comitato e relative a servizi di traduzione e interpretariato per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA.

2. Per le spese di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

3. Per le spese di cui al comma 1, se effettuate a mezzo di contante, non trovano applicazione le disposizioni in materia di valutazione di congruità di cui all'art. 9 e di attestazione di conformità della prestazione contrattuale di cui all'art. 11.

4. Per le spese di cui al comma 1 che non siano effettuate a mezzo di contante non trovano applicazione le disposizioni in materia di valutazione di congruità di cui all'art. 9.

5. Alle spese di cui al presente articolo non si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 14.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2012, n. 0150/Pres. (Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'art. 5, comma 111 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: *Il Presidente:* TONDO

13R00251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2013, n. **082/Pres**.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2013)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 85, della legge regionale il agosto 2011, n. li (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), il quale prevede che, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, nonché delle spese di costituzione e primo impianto;

Visto l'art. 2, comma 86, della legge regionale n. 11/2011, ai sensi del quale con regolamento, su proposta dell'assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega;

Visto il regolamento di attuazione della legge regionale n. 11/2011 recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile», emanato con proprio decreto 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres.;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato in *Gazzetta ufficiale* unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Dato atto che risulta opportuno modificare il regolamento di attuazione della legge regionale n. 11/2011, emanato con proprio decreto n. 0312/Pres./2011, onde adeguarlo alle mutate esigenze di identificazione delle imprese femminili beneficiarie dei contributi di cui trattasi e alle riscontrate necessità di gestione del procedimento contributivo nello stesso disciplinato nonché all'attuazione della linea contributiva mediante delega ad Unioncamere FVG;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale dell'11 agosto 2011, n 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile)»;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento sulla base delle citate disposizioni normative; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 714 dell'11 aprile 2013;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale dell'11 agosto 2011, n 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86, della legge regionale dell'11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento apporta alcune modifiche ed integrazioni al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale dell'11 agosto 2011, n 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0312/Pres. del 23 dicembre 2011.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 1-bis *al decreto del Presidente della Regione n. 312/2011*

1. Dopo l'articolo i è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Delega di funzioni ad Unioncamere* FVG). — 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge regionale dell'11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), i contributi di cui all'art. 1sono concessi tramite delega all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia di seguito «Unioncamere FVG.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) nuova impresa: l'impresa iscritta da meno di un anno al registro delle imprese, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una trasformazione di impresa già esistente ovvero di una ristrutturazione e non costituiscano creazione di ramo d'azienda;»;

b) dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«f-*bis*) ufficio competente: ufficio individuato compiutamente nella nota informativa di cui all'art. 11, comma 5, lettera *c)*.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Sono beneficiarie dei contributi le» è inserita la parola «nuove».

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Al comma 2 dell'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 4) della lettera *a)* è sostituito dal seguente:

«4) beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know how;»;

b) al punto 8) della lettera *a)* dopo le parole «dell'impresa,» sono inserite le parole «comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo e dell'immagine coordinata dell'impresa,»;

c) il punto 2) della lettera *b)* è sostituito dal seguente:

«2) spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività d'impresa, nonché spese inerenti all'eventuale redazione del business pian, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; tali spese risultano dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente, oppure con relazione allegata alla rendicontazione;»;

d) i punti 2) e 3) della lettera *c)* sono soppressi;

e) alla fine del punto 5) della lettera *c)*, sono aggiunte le parole «; qualora l'immobile non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'art. 12, comma 4».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 8 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'art. 16, comma 1-*bis*, nel limite massimo di 1.000 euro.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Alla fine del comma 2, dell'art. 9, sono aggiunte le seguenti parole «qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 9, dopo la lettera *I)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

«I-*bis*) condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione;

I-*ter*) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata;

I-*quater*) corrispettivi per acquisizione o affitto del ramo d'azienda».

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande sono redatte secondo lo schema e la modulistica di cui al comma 5 e sono presentate su base provinciale all'ufficio competente.».

2. Il comma 2 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande sono presentate nel periodo di apertura dello sportello indicato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive in relazione alle disponibilità finanziarie. Per le domande presentate secondo le modalità previste dal comma 3, lettera *a)*, il termine iniziale per la presentazione delle domande decorre dalle ore 9,15 del giorno previsto. Per le domande presentate con le altre modalità il rispetto del termine iniziale per la presentazione della domanda è attestato dal timbro di arrivo apposto dal protocollo dell'ufficio competente. Il termine che scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Sono ammesse le domande pervenute successivamente purché inviate a mezzo raccomandata o corriere espresso nazionale «Postacelerei plus» entro la scadenza del termine (fa fede il timbro postale) e pervenute entro i quindici giorni successivi a tale scadenza. Le domande presentate al di fuori dei termini indicati sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.».

3. Il comma 3 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«3. Unioncamere FVG individua le modalità di presentazione della domanda tra le seguenti:

a) posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia. In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione indicata nelle linee guida, viene inoltrata all'indirizzo di PEC individuato da Unioncamere FVG;

b) consegna a mano;

c) posta ordinaria o corriere espresso privato;

d) raccomandata;

e) corriere espresso nazionale «Postacelerei plus».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 11 è inserito il seguente:

«1-*bis*) Ciascuna impresa presenta una sola domanda.».

5. Il comma 5 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«5. Sono pubblicati nel sito www.regionefvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale, e sul sito di Unioncamere FVG:

a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, predisposti da Unioncamere FVG;

b) le linee guida per la redazione della domanda;

c) le modalità di presentazione della domanda individuate ai sensi del comma 3;

d) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000, nonché le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).».

Art. 8.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regionale n. 312/2011

1. Prima del comma 1 dell'art. 12, sono inseriti i seguenti:

«1-ante. Le risorse annuali a disposizione sono ripartite su base provinciale da Unioncamere FVG. Il riparto viene operato in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio al 31 dicembre dell'anno precedente alla comunicazione dei dati di cui al comma 1-ante-*bis*, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite.

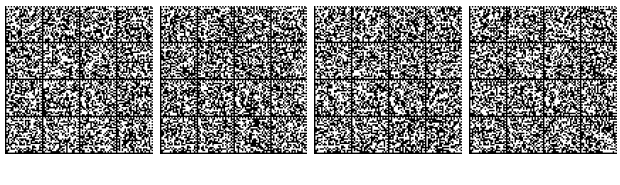

1-ante-*bis*. Per il riparto di cui al comma 1-ante, Unioncamere FVG acquisisce, entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati trasmessi dai singoli enti camerali, il numero delle imprese attive al 31 dicembre dell'anno precedente sui quattro territori provinciali.

1-ante-*ter* II riparto di cui al comma 1 per l'anno 2013 viene effettuato sulla base del numero delle imprese attive presso ciascuna Camera di commercio alla data del 1° settembre 2012.».

2. Al comma 1 dell'art. 12, dopo la parola «istruite» sono aggiunte le parole «su base provinciale».

3. Il comma 2 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«2. La concessione delle risorse è disposta su base provinciale nel rispetto dell'ordine

cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo assegnato

dall'ufficio competente ed eventuali risorse derivanti anche da rinunce, revoche o economie di spesa possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.».

4. Al comma 7 dell'art. 12, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «Ai sensi dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 7/2000 l'ufficio competente,».

Art. 9.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regionale n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'art. 13, dopo la parola «concesso» sono aggiunte» le parole «su base provinciale».

2. Al comma 2 dell'art. 13, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «L'ufficio competente».

Art. 10.

Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regionale n. 312/2011

1. Il comma 1 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese avviano il progetto successivamente al giorno di presentazione della domanda oppure al giorno di inoltro della stessa purché inviata a mezzo raccomandata, corriere espresso nazionale «Postacelerei plus» o tramite posta elettronica certificata (PEC) ove una o più di tali modalità siano state individuate ai sensi dell'art. 11, comma 3 e comunque entro 6 mesi dal ricevimento del decreto di concessione.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regionale n. 312/2011

1. Alla fine del comma 1, dell'art. 15, sono aggiunte le seguenti parole «, e sul sito di Unioncamere FVG».

2. Al comma 3 dell'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* le parole «al seguente indirizzo di PEC: attivita. produttive@certregione.fvg.it» sono sostituite dalle parole «all'indirizzo di PEC individuato da Unioncamere FVG; »;

b) alla lettera *b)* le parole «dall'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'ufficio competente» e la parola «consegnato» è sostituita dalla parola «pervenuto».

3. Al comma 4 dell'art. 15, dopo la parola «industriale» sono aggiunte le parole «, e sul sito di Unioncamere FVG».

4. Alla lettera *a)* del comma 4, dell'art. 15 le parole «approvati con decreto del direttore centrale attività produttive» sono sostituite dalle parole «predisposti da Unioncamere FVG;».

Art. 12.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*) Ai sensi dell'art. 41-*bis* della legge regionale n. 7/2000, i soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa.».

2. Al comma 5 dell'art. 16, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «L'ufficio competente».

3. Alla lettera *a)* del comma 6 dell'art. 16, sono soppresse le parole «anche tramite assegni,».

4. Alla lettera *c)* del comma 6 dell'art. 16, dopo le parole «in contanti,» sono inserite le parole «o tramite assegno,».

5. Al comma 12 dell'art. 16, le parole «il responsabile del procedimento» sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente».

6. Al comma 13 dell'art. 16, sono soppresse le parole «, nel limite massimo del 20% rispetto al preventivo ammesso,».

7. Al comma 14 dell'art. 16, all'inizio, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «L'ufficio competente».

Art. 13.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'art. 17, alla fine, le parole «dell'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «dell'ufficio competente».

2. Al comma 3 dell'art. 17 dopo la parola «erogato» sono inserite le parole «entro novanta giorni» ed alla fine le parole «, nella sezione dedicata al settore industriale,» sono soppresse e sono aggiunte le parole «e di Unioncamere FVG.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 17, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*) Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.».

Art. 14.

Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 18, le parole «l'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente».

Art. 15.

Modifica all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Al comma 3 dell'art. 19, le parole «L'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «L'ufficio competente».

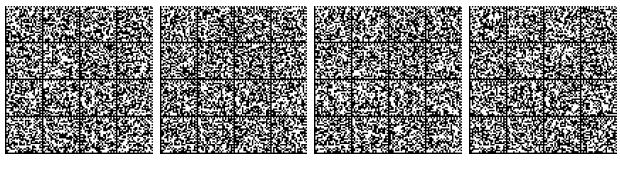

Art. 16.

Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 20, le parole «all'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «all'ufficio competente» e la parola «oggetti» è sostituita dalla parola «oggetto».

2. Ai commi 5 e 6 dell'art. 20, le parole «l'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente».

Art. 17.

Modifica all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'art. 21, le parole «l'Amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente».

Art. 18.

Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Alla fine del comma 3, dell'art. 22, sono aggiunte le parole «, e sul sito di Unioncamere FVG»,

2. Al comma 4 dell'art. 22, le parole «l'Amministrazione», sono sostituite dalle parole «l'ufficio competente».

3. Alla fine del comma 4, dell'art. 22, sono aggiunte le seguenti parole «, In entrambi i casi il provvedimento definitivo conseguente alla domanda di subentro interviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima».

Art. 19.

*Inserimento dell'art. 23-*bis *al decreto del Presidente della Regione n. 312/2011*

1. Dopo l'art. 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis (Programmazione comunitaria)*. — 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di regimi di aiuto per l'imprenditoria femminile nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate per il regime *de minimis* dal regolamento (CE) n. 1998/2006.».

Art. 20.

*inserimento dell'art. 23-*ter *al decreto del Presidente della Regione n. 312/2011*

1. Dopo l'art. 23-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 23-*ter (Fondi statali, programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione e piano di azione e coesione)*. — 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di provvedimenti attuativi per regimi di aiuto per l'imprenditoria femminile nel quadro di fondi statali, del programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR *FSC)* e del piano di azione e coesione (PAC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi statali e PAR FSC, è fatta salva la possibilità di prevedere nei provvedimenti attuativi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate per il regime *de minimis* dal regolamento (CE) n. 1998/2006.».

Art. 21.

Norma transitoria

1. Le modifiche di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore, fatta eccezione per le seguenti disposizioni che si applicano anche ai procedimenti in corso:

a) art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) art. 6, comma 2;

c) art. 12, commi 3 e 4, limitatamente alle spese non ancora sostenute alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

13R00272

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-026) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

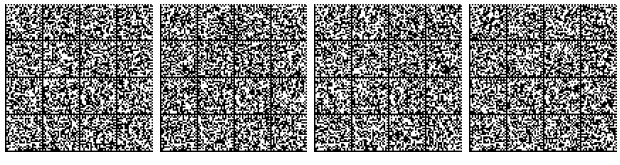

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

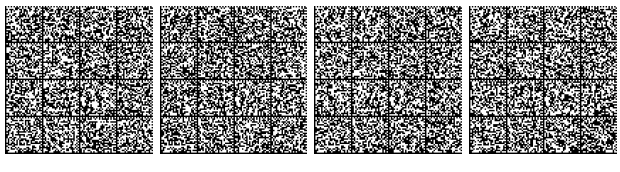

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

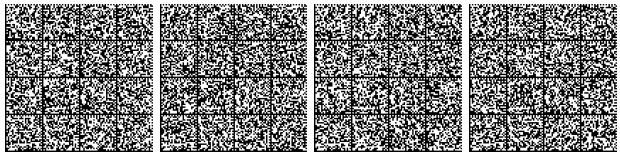
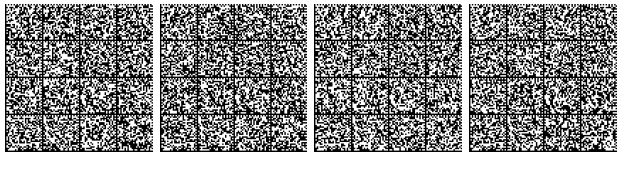
€ 3,00